



LEX ET JUS

Rivista Scientifica di Dottrina,
Legislazione e Giurisprudenza



NOTE E COMMENTI



L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002

*Patrocinio a spese dello Stato
nei procedimenti di espulsione:
una questione aperta tra
dato testuale e tutela effettiva*

di *Pasqualina Martone*

già Giudice di Pace di Napoli
Componente Centro Studi e Ricerche Nazionale
GDP – Immigrazione

— Nuova Serie – Anno XXVIII – Fascicolo n. 2/2026 —



L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002

Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione: una questione aperta tra dato testuale e tutela effettiva

di Pasqualina Martone* - già Giudice di Pace di Napoli; componente Centro Studi e Ricerche Nazionale GDP - Immigrazione

L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 e il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione: una questione aperta tra dato testuale e tutela effettiva

Abstract

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha abrogato l'art. 142 D.P.R. 115/2002, norma tradizionalmente richiamata in materia di spese nei processi avverso i provvedimenti di espulsione dello straniero. La modifica impone una riflessione sistematica sul permanere dell'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida dei provvedimenti questorili e nelle impugnazioni dei decreti prefettizi di espulsione. Il presente contributo propone una lettura prudente ma orientata alla conservazione della tutela speciale, valorizzando la perdurante vigenza dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

1. La questione pratica

La domanda è semplice solo in apparenza: dopo l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002, lo straniero destinatario di un provvedimento espulsivo continua ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via automatica, oppure torna ad applicarsi integralmente il regime ordinario, con verifica del limite reddituale?

Il dubbio è sorto, in modo del tutto fisiologico, tra avvocati, magistrati onorari, funzionari amministrativi e operatori degli uffici giudiziari, chiamati quotidianamente a gestire procedimenti ad alta concentrazione temporale, nei quali il diritto di difesa non può essere trattato come profilo accessorio.

La questione riguarda principalmente due ambiti: da un lato, il giudizio di convalida relativo al provvedimento del Questore; dall'altro, l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.

2. Il nuovo dato normativo: l'abrogazione dell'art. 142 T.U. spese di giustizia

L'art. 29, comma 3, del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha disposto l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002.

La disposizione abrogata costituiva, sino all'intervento del 2026, una delle principali basi normative richiamate per affermare che, nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino extra-UE, onorari e spese spettanti al difensore fossero a carico dell'erario.

Il dato è quindi certo: l'art. 142 non è più norma vigente e non dovrebbe essere richiamato come fondamento attuale della liquidazione. Tuttavia, da tale abrogazione non discende automaticamente che sia venuta meno ogni forma di ammissione speciale al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in materia di espulsione. Occorre infatti verificare se il sistema contenga ulteriori e autonome previsioni, tuttora vigenti.

3. La convalida del provvedimento questorile

Per il giudizio di convalida, il riferimento centrale resta l'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998. La norma disciplina la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e prevede l'assistenza difensiva dello straniero, riconoscendo l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il dato è rilevante perché si tratta di una previsione collocata non nel T.U. spese di giustizia, ma direttamente nel T.U. immigrazione. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 non appare idonea, sul piano logico e sistematico, a determinare l'abrogazione implicita anche dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998. L'abrogazione implicita, infatti, richiede incompatibilità assoluta tra la nuova disciplina e quella precedente. Qui, invece, la nuova disposizione ha espressamente colpito l'art. 142 del T.U. spese di giustizia, senza intervenire sulla previsione speciale del T.U. immigrazione. Ne deriva che, per la convalida, l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato sembra conservare un fondamento testuale autonomo e tuttora utilizzabile.

4. L'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione

Più delicata, ma a mio avviso risolvibile nello stesso senso, è la questione relativa all'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.

L'art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 rinvia oggi alla disciplina processuale contenuta nell'art. 18 D.Lgs. 150/2011. Quest'ultima norma, al comma 4, stabilisce che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, se privo di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice. Anche in questo caso il fondamento dell'ammissione non coincide più necessariamente con l'art. 142 D.P.R. 115/2002. Dopo l'abrogazione di quest'ultimo, la disposizione decisiva diventa l'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011, che non risulta abrogato. Il legislatore del 2026, dunque, ha eliminato una norma del T.U. spese di giustizia, ma non ha modificato la norma processuale speciale che regola proprio le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati non membri dell'Unione europea. La conseguenza interpretativa più lineare è che l'ammissione al patrocinio continui a discendere direttamente dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

5. Reddito, automatismo e natura dell'ammissione

Il nodo più delicato riguarda la verifica reddituale. Nel patrocinio ordinario, l'ammissione presuppone il rispetto dei limiti reddituali previsti dal D.P.R. 115/2002 e una valutazione secondo il procedimento ordinario. Nei procedimenti di espulsione, invece, le norme speciali non formulano la previsione come mera facoltà di chiedere il patrocinio, ma usano una formula diretta: il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Questa formulazione, letta nel contesto di

procedimenti estremamente rapidi, nei quali il giudizio deve essere trattato e definito in tempi compressi, appare coerente con una forma di ammissione legale, non subordinata alla previa ordinaria verifica del reddito. La ratio è evidente: il diritto di difesa dello straniero destinatario di espulsione o accompagnamento alla frontiera non può dipendere, in concreto, da un accertamento documentale spesso incompatibile con la condizione materiale dell'interessato, con la difficoltà linguistica, con l'assenza di documentazione reddituale disponibile e con l'urgenza della decisione.

6. Effetti pratici per il difensore e per il giudice

L'abrogazione dell'art. 142 D.P.R. 115/2002 suggerisce comunque una maggiore precisione negli atti e nei provvedimenti.

Il difensore, nelle istanze di liquidazione, dovrebbe evitare il richiamo all'art. 142 come norma vigente e fondare la richiesta sulle disposizioni speciali ancora operative: art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 per la convalida; art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011 per l'impugnazione del decreto prefettizio; artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 per il procedimento di liquidazione. Il giudice, a sua volta, potrà motivare la liquidazione valorizzando la perdurante previsione speciale di ammissione, precisando che l'abrogazione dell'art. 142 incide sul precedente raccordo interno al T.U. spese di giustizia, ma non elimina le

autonome norme speciali in materia di immigrazione e rito dell'espulsione.

7. Una conclusione prudente

La conclusione più equilibrata può essere così formulata: l'art. 142 D.P.R. 115/2002 è stato abrogato e non va più richiamato come norma vigente; tuttavia, l'abrogazione non sembra avere travolto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di convalida del provvedimento questorile e di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, poiché permangono norme speciali autonome, rispettivamente nell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011.

Si tratta, tuttavia, di una materia destinata a generare prassi applicative non uniformi. Sarà quindi necessario monitorare gli orientamenti degli uffici giudiziari, le eventuali circolari ministeriali e le prime decisioni successive alla novella del 2026.

Allo stato, la lettura più conforme al dato normativo vigente e alla funzione costituzionale del diritto di difesa è quella della permanenza dell'ammissione ex lege, pur con l'accortezza di non fondarla più sull'abrogato art. 142 T.U. spese di giustizia

** Pasqualina Martone, già Giudice di Pace di Napoli, componente del Centro Studi e Ricerche Nazionale GDP – Immigrazione*

